

CONSOB

Divisione Strategie Regolamentari

**Modifiche al Regolamento Emittenti
in materia di informativa precontrattuale concernente
i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione -
Recepimento della
direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)**

Documento di osservazioni e proposte

27 agosto 2018

L'ANIA formula di seguito le proprie osservazioni e proposte sulle modifiche al Regolamento Emittenti poste in consultazione della CONSOB a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD). Il presente documento, come da istruzioni fornite per l'invio dei commenti, è trasmesso esclusivamente per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno.

OSSERVAZIONI PRINCIPALI

Il decreto legislativo n. 224/2016, con il quale la CONSOB è stata individuata quale autorità di riferimento per la vigilanza sul KID, e il decreto legislativo n. 68/2018 hanno dato attuazione alle nuove norme europee sui prodotti d'investimento assicurativi (Regolamento PRIIPs e Direttiva IDD), comportando la revisione della scelta del legislatore nazionale che aveva definito “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” le “polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, oggi ricompresi nella definizione di “prodotti d'investimento assicurativi”, e assoggettato gli stessi prodotti alla disciplina del TUF e alla competenza della CONSOB.

Come rilevato dall'Autorità nella Relazione illustrativa delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti e poste in consultazione, alla luce delle novità apportate dal legislatore europeo il quadro normativo nazionale riguardante l'informativa precontrattuale dei prodotti d'investimento assicurativi risultava non uniforme, prevedendo obblighi diversi tra prodotti di ramo III e V – per i quali il Regolamento Emittenti richiede di predisporre un prospetto d'offerta redatto secondo gli Schemi 5, 6 e 7 riportati nell'Allegato 1B del Regolamento – e altri prodotti d'investimento assicurativi, per i quali è richiesto di predisporre un fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dettate dall'IVASS (Regolamento n. 35/2010).

Detta mancata uniformità si è resa particolarmente evidente dal 1° gennaio 2018, allorchè è entrato in vigore l'obbligo di integrare l'informativa precontrattuale con il Documento contenente le informazioni chiave o KID, unitario per tutti i prodotti d'investimento

assicurativi, a fronte di set informativi differenziati tra prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, da una parte, e altri prodotti d'investimento assicurativi dall'altra.

Il suddetto decreto n. 68/2018, prendendo atto delle novità derivanti dalle scelte del legislatore europeo, ha eliminato la definizione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" e ha stabilito la redazione per i prodotti d'investimento assicurativi di un Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ("DIP aggiuntivo"), a completamento delle informazioni recate dal KID, con particolare riferimento a quelle richieste dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) non previste dal KID medesimo.

A tal proposito, l'8 giugno u.s. l'IVASS ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema di detto DIP aggiuntivo relativo agli IBIP, al fine di sostituire la previgente Scheda sintetica e Nota informativa. Con l'occasione, l'IVASS ha:

- specificato che il «DIP aggiuntivo sugli IBIP non si applica ai prodotti di ramo III e V fino a quando vige l'obbligo di redazione del Prospetto ai sensi del Regolamento Emittenti della CONSOB»;
- invitato "gli stakeholders ad esprimere una valutazione sull'idoneità del DIP aggiuntivo IBIP a costituire l'unico documento informativo precontrattuale aggiuntivo rispetto al KID" in un'ottica di futura, eventuale espansione dell'ambito di applicazione del DIP a tutti gli IBIPs.

Da parte sua, la CONSOB, "al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza", ha ritenuto opportuno con le modifiche al Regolamento Emittenti poste ora in consultazione di eliminare l'obbligo del prospetto per i prodotti di ramo III e V, non previsto dalla regolamentazione europea per i prodotti emessi da imprese di assicurazione. Peraltro, l'Autorità riferisce di aver basato la scelta su un'attenta analisi del quadro che verrebbe a delinarsi, che vedrebbe:

- il KID, che illustra gli elementi chiave del prodotto;
- il DIP aggiuntivo IBIP, contenente le informazioni sull'emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla Direttiva Solvency II e dal CAP, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

Secondo tale analisi, la CONSOB deduce come le informazioni contenute nel KID e nel DIP aggiuntivo offrano nel complesso all'investitore un adeguato livello di informazioni in fase precontrattuale.

Si ritiene, peraltro, che la scelta che si prospetta consenta altresì di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di elementi informativi, talvolta basati su approcci metodologici differenti tra KID e disposizioni preesistenti in ambito nazionale, che si erano venute inevitabilmente a determinare.

Il nuovo quadro regolamentare raggiunto a seguito dell'attuazione del Regolamento PRIIPs e della Direttiva IDD, in definitiva, secondo la CONSOB assicura idonei presidi di tutela degli investitori-contraenti, che giustificano la decisione di superare scelte nazionali che non trovano spazio in altri Stati membri né riferimenti nella normativa di derivazione europea.

Come già rappresentato all'IVASS in sede di osservazioni e proposte formulate sul Documento di consultazione n. 6/2018, recante tra l'altro lo Schema di "DIP aggiuntivo IBIP", l'ANIA esprime una valutazione pienamente positiva sugli esiti dell'attività di coordinamento condotta da CONSOB e IVASS sulla questione, ritenendo che il quadro regolamentare che va determinandosi permetta di costituire un assetto dell'informativa precontrattuale adeguato a soddisfare le esigenze informative dell'investitore-contraente, superando l'eccessiva articolazione che si era venuta a creare.

In particolare, si ritiene che il KID, che rappresenta il documento di informazioni chiave sul prodotto a livello europeo, per il quale la CONSOB è individuata quale unica Autorità di vigilanza di riferimento, e il DIP aggiuntivo IBIP, sottoposto alla vigilanza dell'IVASS, che riporta le informazioni integrative da fornire al cliente, anche con riferimento alle caratteristiche contrattuali del prodotto d'investimento assicurativo, costituiscano nel complesso una soluzione equilibrata e adatta a tutelare i potenziali contraenti.

Si concorda, in definitiva, con la scelta di abrogare l'obbligo del prospetto per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, e in particolare di abrogare gli Schemi 5, 6, e 7 dell'Allegato 1B al medesimo Regolamento, nonché la disciplina di cui alla Parte II (Appello al pubblico risparmio), Titolo I (Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari), Capo IV (Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione) del medesimo Regolamento.

In aggiunta, alla luce del presente documento in consultazione relativo all'aggiornamento del Regolamento Emittenti CONSOB, e con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 25-ter del Testo Unico della Finanza, si interpreta che le Imprese di assicurazione non saranno più soggette agli obblighi informativi verso CONSOB previsti dalla Delibera CONSOB 17297/2010 e che la stessa sarà oggetto di aggiornamento per coordinarla con il nuovo quadro normativo. Si richiede conferma di tale interpretazione.

Inoltre, con riferimento a vecchi contratti per i quali al momento del collocamento è stato consegnato al cliente un Prospetto d'Offerta, nel caso in cui l'Impresa decida di mettere a disposizione nuovi Fondi/OICR, si ritiene che a tali clienti si debba consegnare la nuova documentazione informativa redatta in base allo schema attualmente in vigore. Si richiede conferma di tale interpretazione.

Oltre a ciò, dato il superamento della Comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009, si chiede se sia ancora necessario informare i clienti in possesso di un Prospetto d'Offerta dell'eventuale modifica del profilo di rischio del prodotto, calcolato in base alla nota metodologica oggetto della Comunicazione CONSOB.

Infine, si ritiene opportuno un coordinamento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Emittenti, nonché di tutti gli obblighi connessi, con il Regolamento IVASS n.41/2018 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO	CONTENUTO
30	Le modifiche introdotte al Regolamento Emittenti sono volte ad armonizzare il regime informativo precontrattuale dei prodotti IBIP eliminando, per i prodotti di Ramo III e V, l'obbligo di redigere il Prospetto d'Offerta. Viene inoltre abrogata la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari-assicurativi. Con riferimento all'articolo in questione si interpreta che le imprese non dovranno più comunicare i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativi ai Prospetti pubblicati in

	precedenza ma limitarsi esclusivamente a comunicare l'eventuale data a partire dalla quale il KID relativo al prodotto non sarà più messo a disposizione degli investitori al dettaglio. Si chiede conferma di tale interpretazione.
30	Con l'abrogazione del presente articolo, viene meno l'obbligo di comunicare "alla CONSOB i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati". Si chiedono chiarimenti su come debbano essere gestiti tali casi con riferimento a prodotti già attualmente depositati sulla piattaforma SAIVIA o che verranno depositati prima dell'entrata in vigore della presente modifica; in particolare se sarà necessario chiudere tutti i prodotti non essendo più disponibile il Prospetto d'Offerta, oppure se la chiusura andrà effettuata in corrispondenza dell'effettiva data di interruzione/chiusura dell'offerta anche se successiva all'entrata in vigore del Regolamento Emittenti aggiornato.
33	L'articolo reca disposizioni in merito all'aggiornamento del Prospetto d'Offerta. Inoltre, il manuale di istruzioni del sistema SAIVIA richiede che in sede di aggiornamento annuale del Prospetto, l'impresa provveda a comunicare i dati relativi ai premi, riscatti/ rimborsi e valorizzazioni in corso di tutti i prodotti depositati e con un portafoglio attivo. Data l'abrogazione del presente articolo, si ritiene che non sia più necessario provvedere all'inserimento annuale nel sistema SAIVIA dei suddetti dati. Si chiede conferma della suddetta interpretazione.
33	Si interpreta che, per i contratti attualmente in portafoglio per i quali, a seguito dell'aggiornamento della Parte II dei Prospetti d'Offerta, le imprese procedevano all'invio dei dati aggiornati ai clienti, tali aggiornamenti non siano più dovuti. Si chiede conferma di tale interpretazione.
33	Si interpreta che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018, per le comunicazioni periodiche si possa fare riferimento alle sole informazioni individuate dall'articolo 25 dello stesso regolamento. Si chiede conferma di tale interpretazione.